

## REGOLAMENTO (CE) N. 2427/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86<sup>(3)</sup>, ha fissato nell'allegato l'elenco dei prodotti soggetti ai titoli di importazione, nonché l'importo delle relative cauzioni; che la presentazione prescelta per redigere tale allegato può sembrare ambigua; che occorre quindi modificarla in modo da evidenziare chiaramente il titolo, il codice NC e l'importo della cauzione per ciascun prodotto soggetto alla presentazione di titoli di importazione; che è altresì necessario rettificare alcuni codici NC indicati nell'articolo 6 del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1921/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

• 1. Per

— pesche, albicocche e pere del codice NC 2008 e

— succhi di ciliegie del codice NC ex 2009 80,

l'interessato può indicare, nella casella 16 della domanda di titolo di importazione, i codici NC, in particolare i seguenti: 2008 40 51 e 2008 40 59 o 2008 40 71 e 2008 40 79 e 2008 50 61 e 2008 50 69 o 2008 50 71 e 2008 50 79 o 2008 70 61 e 2008 70 69 o 2008 70 71 e 2008 70 79 o ex 2009 80 35 e ex 2009 80 38 o 2009 80 71, ex 2009 80 86, 2009 80 89 e ex 2009 80 96.

I codici indicati nella domanda figurano nel titolo di importazione.\*;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

(3) GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.